

**FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIETTA SALA NOBILI - ETS**

STATUTO

Preambolo

L'Asilo infantile Antonietta Sala Nobili di Viganò fu istituito nel 1925 allo scopo di «accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del comune di Viganò dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età».

L'istituzione fu possibile grazie alla generosità dei fratelli Enrico, Antonio, Giuseppina e Maria Nobili che, al fine di onorare la memoria della propria madre Antonietta Sala Nobili, donarono un appezzamento di terreno per l'edificazione del fabbricato da adibire ad asilo, alla costruzione del quale contribuirono anche altri benefattori.

L'Asilo si dotò del suo primo statuto il 18 gennaio 1930 e con Regio Decreto del 19 maggio 1930 fu eretto in ente morale assumendo la qualifica di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB).

Nel 1933, onde far fronte ad un crescente numero di utenti, si acquistarono ulteriori appezzamenti di terreno e fu edificato un nuovo fabbricato che tutt'oggi ospita le attività scolastiche; il fabbricato originario fu alienato alla Parrocchia di San Vincenzo in Viganò.

Al fine di conformarsi alle intervenute modifiche legislative, in data 17 febbraio 1940 il Consiglio di amministrazione adottò un nuovo statuto, approvato con Regio Decreto del 21 maggio 1940.

Il 4 aprile 1961 moriva il signor Antonio Nobili, già presidente dell'Asilo, il quale con testamento olografo pubblicato in data 15 aprile 1961 disponeva a favore dell'Asilo un legato di venti milioni di lire; la somma venne utilmente impiegata dal Consiglio di amministrazione per l'acquisto di appezzamenti di terreno in Viganò e per la costruzione di un fabbricato condominiale da concedere in locazione.

Con l'entrata in vigore delle Leggi regionali del 27 marzo 1990, nn. 21 e 22, l'ente Asilo venne depubblicizzato e riconosciuto quale associazione di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice Civile.

Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 febbraio 2001, la Scuola materna Antonietta Sala Nobili venne riconosciuta scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

Il 15 luglio 2013, l'Associazione si dotava, con atto pubblico notarile, di un nuovo statuto allo scopo di adeguarsi alle allora vigenti disposizioni in materia fiscale.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), si è reso nuovamente necessario un intervento di riforma dello statuto; nell'occasione, si è ritenuto opportuno modificare anche la struttura giuridica dell'ente, che da associazione diviene fondazione, così da conferire maggiore stabilità e continuità operativa all'attività scolastica e da rinsaldare il legame formale con la Parrocchia di San Vincenzo di Viganò e con il Comune di Viganò.



Carla D.

Simone Dovio

Articolo 1 - Denominazione, natura, sede e durata

1. È istituita la

Fondazione Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili
a seguito dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fintanto che permarrà tale iscrizione, la denominazione sarà integrata dall'acronimo "ETS" e sarà dunque la seguente

FONDAZIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIETTA SALA NOBILI - ETS

2. La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme del Titolo II del Libro I del Codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle disposizioni di attuazione dei medesimi.
3. La Fondazione ha sede legale in Viganò; essa può trasferire la propria sede nell'ambito del territorio comunale di Viganò senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.
4. La Fondazione può istituire sedi secondarie e adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo e ispirazione

1. La Fondazione, volendo contribuire al progresso della società e in risposta ad un dovere civico e solidaristico, intende promuovere e sostenere l'educazione umana, civile e cristiana dei bambini e dei giovani che risiedono nel Comune di Viganò e nei Comuni limitrofi, nonché favorire e accompagnare la loro crescita culturale, etica e spirituale.
2. Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.
3. La Fondazione ispira il proprio operato alla dottrina della Chiesa Cattolica, restando costantemente in ascolto dei segni dei tempi ed essendo aperta al dialogo con culture e religioni diverse; essa organizza e gestisce le proprie attività nel rispetto delle norme di diritto canonico sull'educazione e sulla scuola cattolica.
4. Ferma restando la peculiare ispirazione che la contraddistingue, la Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle proprie attività.
5. La Fondazione si organizza e opera tenendo in prioritaria considerazione i bisogni educativi dei bambini, dei giovani e delle famiglie che risiedono nel Comune di Viganò; essa si impegna a sostenere, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, quanti si trovano in una condizione di svantaggio o di emarginazione sociale.

Articolo 3 - Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:
 - educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, in particolare mediante la gestione diretta della Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili con sede nel

Comune di Viganò (di cui alla lett. "d" del suddetto co. 1);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in particolare a sostegno, integrazione e completamento dell'ordinaria attività scolastica svolta dall'ente (di cui alla lett. "e" del suddetto co. 1);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, in particolare mediante la promozione e la gestione di attività volte a rispondere ai bisogni educativi dei minori e a sostenere le famiglie e la genitorialità (di cui alla lett. "a" del suddetto co. 1);
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e con finalità educative, come l'organizzazione e la gestione di corsi pomeridiani, campi estivi ed altre iniziative ludico-aggregative destinate a bambini e giovani (di cui alla lett. "i" del suddetto co. 1);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in favore di bambini e giovani e a completamento dell'attività scolastica dell'ente (di cui alla lett. "t" del suddetto co. 1);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di minori svantaggiati ovvero di attività d'interesse generale nei settori dell'educazione, dell'istruzione e dei servizi sociali in ambito educativo (di cui alla lett. "u" del suddetto co. 1)

2. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021 n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma precedente ed utile al perseguimento del proprio scopo.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale risultante dalla trasformazione in fondazione dell'associazione "Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili";
- dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati a incremento del patrimonio;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi versati, a qualunque titolo, da persone fisiche o da altri enti, pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio.

2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

- rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- proventi dell'attività scolastica;
- contributi di enti pubblici o privati, anche a finanziamento di specifici progetti;
- avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressa-

Scuola dell'infanzia

Fondazione

mente destinati a incremento del patrimonio.

3. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vicepresidente
- l'Organo di controllo e il Revisore dei conti

2. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, fatta eccezione per l'Organo di controllo e il Revisore dei conti cui può essere attribuito dal Consiglio di amministrazione un compenso proporzionato all'attività svolta e alle responsabilità assunte; in ogni caso, a coloro che sono titolari di cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i volontari.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri così nominati: due membri nominati dalla Parrocchia di San Vincenzo in Viganò (di seguito, per brevità, "Parrocchia"); due membri nominati dal Comune di Viganò; un membro eletto dai genitori degli alunni della Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili riuniti in assemblea.

2. Possono assumere la carica di Consigliere anche il Parroco, il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale di Viganò, in quanto ciò risulti compatibile con i loro uffici e le loro funzioni; non possono invece assumere la suddetta carica i lavoratori dipendenti della Fondazione.

3. Il Consigliere eletto dai genitori degli alunni della Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili deve essere scelto tra i genitori stessi; il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento che disciplina le modalità di convocazione, svolgimento e votazione dall'assemblea elettorale e che garantisca ad almeno un genitore per ciascun alunno iscritto alla Scuola la possibilità di partecipare ed esprimere un voto.

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I Consiglieri nominati dalla Parrocchia e dal Comune di Viganò restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati i successori.

6. Il Consigliere eletto dai genitori degli alunni resta in carica fintanto abbia un figlio o un minore su cui esercita la potestà genitoriale che frequenti la Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili; in ogni caso, il suo mandato non può protrarsi oltre la conclusione del terzo anno scolastico successivo a quello in cui è stato eletto.

7. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.

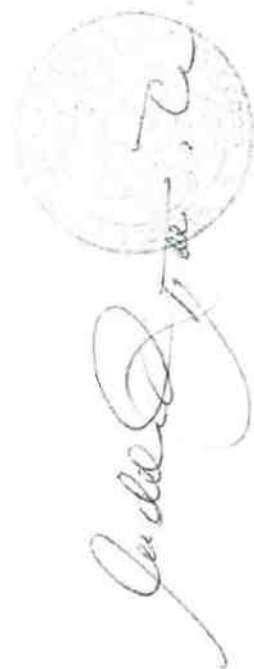
8. Qualora uno o più tra i componenti del Consiglio di amministrazione vengano meno nel corso del loro mandato, chi li ha nominati provvede alla loro sostituzione a norma dei comini precedenti; il mandato di colui che è nominato dalla Parrocchia e dal Comune di Viganò in sostituzione di un altro Consigliere cessa insieme con i mandati di coloro che sono già in carica al momento della sua nomina.

Articolo 7 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
 - assumere tutte le decisioni e impartire tutte le direttive necessarie al regolare svolgimento dell'attività scolastica e delle altre attività d'interesse generale della Fondazione;
 - deliberare e regolare lo svolgimento di attività secondarie e strumentali a norma dell'art. 3, co. 2, del presente Statuto;
 - deliberare la sottoscrizione, in nome e per conto della Fondazione, di qualunque contratto, accordo o convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - deliberare l'avvio, l'assunzione della gestione, la cessione e la cessazione di attività scolastiche ed altre attività istituzionali;
 - predisporre e approvare i bilanci d'esercizio;
 - predisporre e approvare, quando previsto, il bilancio sociale;
 - adottare il regolamento elettorale di cui all'art. 6, comma 3, del presente Statuto e ogni altro regolamento interno alla Fondazione;
 - eleggere e revocare il Presidente;
 - assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro mansioni e conferire incarichi esterni retribuiti di qualunque natura;
 - nominare e revocare i coordinatori didattici e i dirigenti scolastici;
 - ammettere i volontari;
 - deliberare sulla modifica del presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione.
3. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri Consiglieri, funzioni e poteri, determinando le modalità e i limiti di esercizio della delega; non possono tuttavia essere oggetto di delega l'approvazione dei bilanci, l'adozione dei regolamenti e ogni altra decisione che comporti la cessazione o la cessione dell'attività della Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili ovvero che determini o possa determinare una modifica del presente Statuto, formale o sostanziale (ovvero una modifica di fatto, nonostante il mantenimento della forma).

Articolo 8 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ve ne sia la necessità o lo ritenga opportuno; almeno due Consiglieri congiuntamente ovvero l'Organo di controllo hanno diritto a richiederne la convocazione con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che desiderano trattare.



Simona Saviole

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal Consigliere incaricato, di volta in volta, di fungerne da segretario.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per:

- eleggere e revocare il Presidente;
- deliberare l'attribuzione di deleghe al Presidente o ad altri Consiglieri;
- cessare l'attività della Scuola dell'infanzia Antonietta Sala Nobili o cederne ad altri la gestione;
- deliberare la modifica del presente Statuto nonché deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione, salve comunque - in questi ultimi casi (trasformazione, fusione, scissione) le diverse previsioni di legge.

6. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo; possono inoltre prendervi parte, su invito del Presidente e ugualmente senza diritto di voto, coloro che coordinano o dirigono attività della Fondazione o che hanno in esse responsabilità amministrative.

7. Per decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Il Presidente resta in carica fintanto che duri il suo mandato consiliare ma può essere revocato dal Consiglio stesso, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri; la revoca del Presidente non determina la sua decadenza anche dalla carica di Consigliere.

3. Qualora il Presidente della Fondazione venga meno, per qualunque causa, il Consiglio provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

4. Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare

procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente della Fondazione, scelto dal Presidente tra gli altri Consiglieri; il Vicepresidente resta in carica fintanto che resta in carica il Presidente che lo ha nominato, salvo revoca da parte dello stesso.

Articolo 10 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. La Parrocchia di Viganò nomina un Organo di controllo monocratico, ai sensi dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del Codice civile.

2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile.

3. L'Organo di controllo resta in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso, l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, la Parrocchia nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro; peraltro, qualora ne abbia i requisiti professionali, l'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale.

Articolo 11 - Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva un bilancio previsionale recante l'indicazione dei ricavi e dei costi attesi per l'anno successivo.

3. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni quando sussistano motivazioni oggettive, il



Carlo Del...

Simone Dorelli

Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e degli schemi di rendicontazione adottati in attuazione del medesimo.

4. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, qualora la legge lo richieda o se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a norma dell'art. 14, co. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.

5. I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e trasmessi alla Parrocchia e al Comune di Viganò affinché ne prendano visione.

Articolo 12 - Libri della Fondazione

Oltre ai libri, ai registri e alle scritture contabili prescritti per le attività svolte, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Registro dei volontari;
- ogni altro libro o registro eventualmente prescritto dalla legge.

Articolo 13 - Lavoratori e volontari

1. Il trattamento economico dei lavoratori assunti dalla Fondazione è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; in ogni caso, non potranno essere corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni e compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro.

2. Sono volontari della Fondazione tutti coloro che mettono a disposizione delle attività svolte dalla medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. I volontari non occasionali sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, iscritti in apposito Registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

4. L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.

5. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 14 - Modificazione dello statuto, operazioni straordinarie ed estinzione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri membri; previamente all'assunzione di tali delibere, il Consiglio acquisisce il parere non vincolante della Parroc-

chia e del Comune di Viganò.

2. In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, previo parere positivo ivi previsto, ad altri Enti del Terzo Settore con sede nei territori delle Province di Lecco o Monza e Brianza che svolgono attività nei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione o dei servizi sociali in ambito educativo.

Articolo 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Linardo De Luca
Giuseppe De Luca



